



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 29/11/2019

FATTO

Parte ricorrente, esperito infruttuosamente il reclamo, si rivolge a questo Arbitro deducendo di avere richiesto all'intermediario copia dei seguenti documenti: contratto originario di conto corrente completo di tutti gli allegati (documento di sintesi, foglio informativo, etc.); contratto originario di apertura di credito; contratti e convenzioni successive alle originarie, sottoscritte dall'utente bancario, sia in proprio che dal contestatario del conto corrente; estratti conto trimestrali scalari a far data dal 1° trimestre 2009 sino al 1° trimestre 2016; originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto; copia delle fidejussioni rilasciate; ogni ulteriore documento connesso.

Non avendo ricevuto la documentazione richiesta, ne sollecita la produzione ed eccepisce la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta, con il conseguente obbligo restitutorio di tutte le commissioni ed interessi ad essi collegati.

Richiede, altresì, la produzione degli estratti conto scalari a far data dal 1° trimestre 2009 ed il rimborso di € 1.000,00, quantificato in via equitativa, per l'intervento di un professionista di fiducia resosi necessario dal comportamento omissivo tenuto dall'intermediario.

L'intermediario, costituitosi, deduce: 1) che il ricorso verte sul rapporto di conto corrente acceso in data 20/02/1992 (n.286*****778, ex n.221*****778, già 221****256, intestato alla ricorrente unitamente ad altro soggetto; che il rapporto in questione è stato acceso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presso una prima Filiale (cod. ***21), successivamente trasferito ad altra, presso la quale è stato chiuso in data 5/10/16. La posizione cointestata alla ricorrente che insisteva presso la seconda Filiale (cod. ***20) è stata incorporata da una terza (cod.***75), e la relativa copia cartacea è stata inviata al Service che ne ha curato l'archiviazione; 3) che il saldo contabile presente sul conto alla data di chiusura del 5/10/16, è stato trasferito presso altro conto corrente intestato alla ricorrente n.***979, acceso in pari data presso la terza Filiale; 4) con riferimento alla richiesta di produzione contrattuale, che la stessa si riferisce ad un rapporto ultraventennale "in bonis" e che tale rapporto è stato regolarmente rendicontato nel corso della relazione, come da estratto conto al 31/10/16, in presenza di saldo positivo pari ad € 820,69, importo bonificato su altro c/c n.***979 intestato alla ricorrente; 5) in riferimento alla mancata evasione della documentazione richiesta entro i termini previsti dall'art.119 TUB, che con pec del 5/09/2019, di avere trasmesso gratuitamente i duplicati degli estratti conto richiesti e di avere, altresì, provveduto, in data 27/09/2019, a rimborsare le spese sostenute dalla stessa per l'avvio della procedura dinanzi all'Arbitro, mediante accredito sul c/c n.***979 intestato alla ricorrente; 6) di non aver potuto reperire la documentazione contrattuale originale del rapporto di conto corrente e di avere inviato, senza alcun onere per il cliente, gli estratti conto riferentisi agli anni dal 2009 al 2016; 7) l'inammissibilità, per genericità, della richiesta di restituzione di tutte le spese commissioni ed interessi addebitati sul conto corrente a far data dall'1/10/2009; 8) da ultimo, la non rimborsabilità della somma di € 1.000,00, in quanto l'avvio della procedura dinanzi all'Arbitro non prevede l'intervento di un professionista di fiducia, e comunque la relativa richiesta non è supportata da alcun documento contabile.

Chiede pertanto al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere.

Parte ricorrente, in sede di repliche, dando atto di aver ricevuto copia degli estratti conto relativi al periodo 2009-2016, chiede il rimborso delle competenze di liquidazione, per complessivi € 362,46, e del canone di conto corrente, per € 526,04.

DIRITTO

La questione portata all'attenzione di questo Arbitro è relativa alla richiesta di documentazione contrattuale e periodica ed all' accertamento della nullità dei contratti, per mancanza della forma scritta, ex art. 117 TUB, con conseguente richiesta di rimborso di tutti gli oneri connessi.

1)In ordine alla richiesta di copia dei contratti:

Il Collegio, preliminarmente, rileva che l'art. 119 T.U.B. fa riferimento alle sole "comunicazioni periodiche" al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a "singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (in tal senso, Collegio di Palermo, Dec.19454/2019).

Il diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è più ampio, ed anzi di rango superiore, rispetto a quello di ricevere copia della documentazione relativa a "singole operazioni" compiute negli ultimi dieci anni, disciplinato dall'art. 119 T.U.B. In particolare, l'obbligo in capo all'intermediario di consegna del contratto consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti.

In proposito l'art. 1175 c.c. dispone che "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza" e l'art. 1375 c.c. che "Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede".

Tali norme impongono "a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli



interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento" (cfr. Cass. 27 settembre 2001 n.12093).

In argomento, è pacifico in giurisprudenza che l'intermediario è obbligato alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto) (in tal senso, Corte d'Appello n. 1796 del 2012); ed ancora, che la mancata consegna della copia del contratto al cliente, non incide sulla sua validità, attenendo alla fase esecutiva del rapporto, purché tale documentazione venga successivamente prodotta dalla banca nel corso del giudizio; in questo caso, potrà eventualmente rilevare sul solo piano risarcitorio, ove il cliente dimostri in concreto di avere subito un danno (cfr. Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21600 del 20 settembre 2013).

2) In ordine alla forma dei contratti ed alle conseguenze in caso di mancata consegna:

L'obbligo della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto dall'art. 3 della Legge 17/02/1992 n.54, disposizione che ha acquistato efficacia 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge e, dunque, in data 09/07/1992.

Fino a tale ultima data, dunque, non era imposta la forma scritta, per cui i contratti potevano concludersi oralmente o per fatti concludenti. In conformità, poi, al principio generale di irretroattività della legge - che trova conferma espressa anche nell'art.161, comma 6, L. 17/02/1992 n.154 - i contratti bancari stipulati anteriormente all'entrata in vigore senza la forma scritta, che hanno dato vita a rapporti proseguiti successivamente a tale momento debbono ritenersi validi; per gli stessi può porsi soltanto la questione della loro perdurante efficacia a seguito della entrata in vigore della legge che ha imposto la forma scritta per i contratti bancari.

La disciplina dettata dalla citata legge è poi confluita nel D.lgs. 1/09/1993 n.385 (TUB) entrato in vigore l'01/01/1994; in particolare, l'art. 117, TUB, comma 3, stabilisce la nullità dei contratti "in caso di inosservanza della forma prescritta", con la specificazione contenuta nel successivo art. 127 TUB secondo cui " le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio".

Alla luce di quanto sopra, l'originario contratto di conto corrente n.***256 del 1992, confluito poi in altri conti correnti, con la relativa apertura di credito, avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, a partire dall'01/01/1994, pena l'inefficacia delle disposizioni ivi contenute.

Nel caso di specie, l'intermediario non si esprime sulla forma originaria del contratto né sul suo eventuale adeguamento alla normativa sopravvenuta; nulla dice, inoltre, sulla forma del nuovo contratto (n. (n.286*****778, ex n.221*****778, già 221****256); si limita a dedurre l'impossibilità di reperire la documentazione contrattuale senza però fornire la prova di aver sporto denuncia di smarrimento.

3) In ordine alla nullità dei contratti / domanda di restituzione degli oneri:

Il ricorrente eccepisce la nullità dei contratti, per mancanza della forma scritta e conseguentemente chiede la restituzione di tutti gli oneri e le spese connessi al rapporto delle posizioni contrattuali in oggetto, a far data dal 01/01/2009.

Tuttavia, tali domande, poichè attengono ad un vizio genetico di un contratto stipulato anteriormente alla data del 01/01/2009, esulano dalla competenza ratione temporis dell'ABF.

Le Disposizioni sull'ABF, sul punto, prevedono che l'Arbitro può decidere sulle controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, purché le operazioni o i comportamenti contestati siano successivi al 1° gennaio 2009 (Sezione I, paragrafo 4).

Nella vicenda che ci occupa emerge che il rapporto di conto corrente sia stato instaurato in data 20/02/1992, quindi, ben prima del 1° gennaio 2009.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per tale ragione, sussiste e deve essere dichiarata ex officio l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro.

4) In ordine alla domanda di risarcimento del danno.

Il Collegio rileva che la domanda non risulta proposta in sede di preventivo reclamo.

Va però detto, che a mente delle Disp. ABF, Sez. VI, §1, «il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo».

Tuttavia, la domanda risarcitoria, genericamente proposta dal ricorrente, non può trovare accoglimento, difettando non solo la prova dell'intervenuto pregiudizio e del nesso di causalità tra la condotta illegittima e il danno subito, ma anche la prova dell'ammontare dei pretesi danni subiti di cui il ricorrente si limita a chiedere la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ..

5) In conclusione, risulta non contestato che l'intermediario abbia soddisfatto la richiesta del ricorrente in ordine alla consegna della documentazione periodica contabile dal 1° trimestre 2009 al 1° trimestre 2016; non vi è dubbio, poi, che parte ricorrente abbia diritto ad ottenere copia dei contratti n.***256 e n.***778.

Le spese relative alla proposizione del ricorso risulta siano state rimborsate.

Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna di copia dei contratti n.***256 e n.***778.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna di copia dei contratti n. *256 e ***778.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI